

Webinar
Laboratorio collaborativo
Semplificare Leader
2° Incontro
15 Ottobre 2020

**Restituzione gruppo di lavoro: Ruolo, attività
delegate e inquadramento giuridico del GAL**

Roberta Ciaravino – Giulia Diglio



OBIETTIVI



ATTIVITÀ



CALENDARIO



GRUPPO DI LAVORO



A seguito delle raccomandazioni della CCE nella relazione speciale 5/2010

La Commissione paventa il rischio che i GAL possano essere dominati dal settore istituzionale...e la Raccomandazione viene considerata nel Regolamento UE 1303/2013


Art. 32 stabilisce che i gruppi d'azione locale sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto

Art. 34 stabilisce che il partenariato locale debba garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche

Regolamento UE 1303/2013



Regolamento UE 2021-2027 Ipotesi



Cosa accade al momento della costituzione del Gal

Il Gal si costituisce in una forma giuridica secondo le possibilità date dalla normativa nazionale

Il Gal si dà uno Statuto per definire attività e compiti di diversa natura (di tipo economico e non)

Le AdG riprendono nelle disposizioni le attribuzioni date dai regolamenti comunitari senza dare indicazioni sui possibili ruoli (pubblico/privato) e affidandosi alla normativa nazionale esistente

L'esperienza passata del programma LEADER ha dimostrato, che la mancanza di una regolamentazione chiara e diretta, su come l'azione pubblica doveva essere svolta da parte del GAL, ha creato situazioni di non corretta ed efficace gestione dei fondi pubblici

Le AdG non si sono comportate in maniera uniforme a riguardo alimentando l'incertezza sui ruoli ricoperti dai Gal

La regolamentazione comunitaria impone che l'azione pubblica svolta in attuazione del PSR debba essere trasparente, efficace e sostenibile, a prescindere dalla natura del soggetto attuatore

Il Gal opera da soggetto pubblico (ODP puro o misto)

Il Gal opera da soggetto privato intermediario di funzioni pubbliche*

*figura giuridica riconosciuta in parte dal diritto interno come «privato Gestore di Servizio Pubblico» ma che non calza completamente sull'attuale configurazione giuridica dei Gal

Diventa importante delineare il campo di applicazione della normativa regolatrice dell'azione pubblica svolta dal GAL:
Un esempio è l'applicazione della normativa sugli appalti pubblici

Privato gestore di Attività Amministrativa

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” all’art. 1 co 1-ter afferma che i soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1, cioè criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario), con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge. Se il Gal viene visto come un soggetto privato che esercita, come parte delle sue attività, attività amministrativa, esso deve sottostare per quella parte di attività alle leggi previste dall'ordinamento.

Come opera il GAL

In ambito PSR in molte misure di intervento e in alcune azioni di gestione e attuazione è attribuito un ruolo di responsabilità al GAL, in quanto beneficiario di operazioni o responsabile dell'attuazione di interventi, che hanno una ricaduta sul proprio territorio.

Nell'attuazione delle misure di intervento/strumenti legislativi, l'azione del GAL deve distinguersi per:

Misure/azioni a finalità collettiva e pubblica: è finanziata un'attività rientrante nell'esercizio di una funzione pubblica; agisce come pubblica autorità nell'esercizio di pubblici poteri; il regime di aiuto applicabile;

Misure/azioni solidarietà sociale e sviluppo dei servizi pubblici: il GAL può essere beneficiario o finanziare tale tipologia di interventi; sono finanziati interventi per fini sociali – servizi di interesse generale e servizi di interesse economico generale. Il regime applicabile si differenzia in funzione della tipologia del servizio e del territorio in cui sarà erogato, potrà riguardare un servizio pubblico in senso oggettivo (l'istruzione, la diffusione della cultura, anche servizi sanitari, o anche di natura ambientale) o un SIEG (in tutti questi casi è essenziale il rispetto della normativa sugli appalti pubblici);

Misure/azioni a finalità economica: in questo caso il GAL non può essere beneficiario per interventi finanziati attraverso il PSL; in questo caso è finanziato l'esercizio di un'attività economica. Si tratta di misure che costituiscono regimi di aiuto di Stato (**il GAL deve necessariamente operare al pari di qualsiasi altro operatore economico**, ne consegue l'obbligo al rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, della normativa sugli appalti pubblici e della normativa relativa al regime fiscale applicabile). Di conseguenza, per tali tipologia di misure il GAL deve garantire il non conflitto di interesse e la trasparenza.

Il contrappeso dei ruoli

Pubblico

maggiore responsabilizzazione amministrativa e penale

possibilità di entrare nelle banche dati della PA

normativa più stringente (Madia, Codice Appalti, incompatibilità e conflitto interessi più stringenti)

obbligo di partecipazione al sistema Pago PA, di iscrizione all'indice dei domicili digitali della PA, etc.

Privato

- maggiore responsabilità civile
- maggiore mobilità contrattuale
- maggiore elasticità nella esecuzione delle operazioni
- può assumere altri ruoli in ambito di altre iniziative comunitarie e nazionali
- si rafforzano le relazioni tra le istituzioni e i cittadini

Quale configurazione possibile per il Gal?

L'attuale sistema potrebbe continuare a funzionare in presenza di una demarcazione più netta tra attività gestite in regime di diritto pubblico (laddove il Gal è selezionatore o svolge servizi di interesse generale non economici) ed attività attuate in regime privatistico e quindi soggette alle normali regole civilistiche e di mercato.

La demarcazione dovrebbe essere operata non solo nel modo in cui si attiva l'operazione ma anche nelle altre fasi (gestione/attuazione e chiusura dell'intervento).

Soggetto pubblico

**Soggetto privato
intermediario di
finanziamenti pubblici**



Si apre la discussione